



COMUNE DI AVEGNO
(Provincia di Genova)
UFFICIO TRIBUTI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARSU VIGENTE:

Art. 10 bis

Utilizzo del compostaggio domestico

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici. A tale scopo promuove l'utilizzo delle compostiere affidate in comodato d'uso a seguito di richiesta degli interessati secondo le modalità indicate sulla modulistica scaricabile dal sito del Comune di Avegno o richiedibili in Municipio.
2. Gli intestatari della TARSU utilizzatori delle compostiere, che faranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita richiesta, godranno di una **riduzione del 10% sulla tariffa** prevista per le abitazioni private. La riduzione sarà applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc. La richiesta ha valore a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione.
3. La richiesta di riduzione della tariffa per compostaggio domestico deve essere redatta sul modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune www.comune.avegno.ge.it ed inviata all'Ufficio Tributi per posta ordinaria in Passo Marinai d'Italia 1, 16036 Avegno (GE), tramite fax al numero 0185/799933, tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente o qualunque altro mezzo riconosciuto valido dalla legge.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta ed è cumulabile con le altre previste dal presente regolamento.
5. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e/o dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'importo totale della tassa dovuta.
6. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.
7. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità mediante iscrizione a ruolo.”